



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 05 Servizio 01

Servizi alle imprese e sviluppo locale

e-mail: imprese.sviluppo@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902553
del 17/06/2019**

Responsabile del Procedimento
Gaspare Nardella

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2019
Mis: 14 - Pr: 1 - Tit: 1 - Mac: 3
Scheda Bilancio ATPROD
Articolo 2
CDR DIP0501
CDC DIP0501
D. Lgs 267/2000: 1.9.2.3
Impegno n. 102766

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 05 quale centro di responsabilità in data 25/07/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3087 del 05/08/2019

Oggetto: CIG : 79602741EA, Affidamento di un servizio di accompagnamento alle imprese per la ricerca di finanziamenti presso investitori privati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP05

Dott.ssa CAPONE Rosanna

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Gaspare Nardella;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

visto, in particolare, l'art. 49, comma 2, dello Statuto, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

visto l'obiettivo n. 19136 "Sostegno e promozione del tessuto imprenditoriale dell'area metropolitana" del PEG 2019 del Servizio 1 - Dipartimento V;

considerato che nell'ambito del suddetto obiettivo, tra le azioni a sostegno delle imprese attraverso servizi di accompagnamento e assistenza tecnica, anche al fine della individuazione di fonti di finanziamento, è prevista la realizzazione di un'iniziativa di *elevator pitch*;

considerato che le imprese beneficiarie dei bandi di finanziamento pubblici gestiti in passato dallo scrivente Servizio, in più occasioni, hanno manifestato l'esigenza di reperire finanziamenti presso investitori privati per lo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale;

ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di un percorso di accompagnamento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC) per la ricerca di finanziamenti presso investitori privati, da svolgersi attraverso incontri preparatori all'*elevator pitch*, nonché la realizzazione di una iniziativa di "elevator pitch" davanti a possibili finanziatori privati;

considerato quindi che il servizio si sostanzia principalmente nella realizzazione di una iniziativa in cui le mPMI selezionate dalla CMRC espongono a possibili investitori (business angel e/o venture capitalist), con la tecnica cosiddetta dell'*elevator pitch*, il proprio progetto imprenditoriale da finanziare;

considerato che il servizio prevede anche che la suddetta iniziativa sia preceduta da alcuni incontri preparatori per affinare la tecnica espositiva propria dell'*elevator pitch*;

visto l'articolo 7 (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto), comma 2, del

D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94;

visto l'articolo 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenze delle procedure) del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

vista la Circolare n. 9, del 12/04/2013, del Segretario Generale avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'utilizzo del Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nella Provincia di Roma";

considerato che la suddetta circolare in particolare stabilisce che:

"gli articoli presenti sul MEPA possono rientrare in due categorie:

1. prodotti presenti nel bando di abilitazione ed effettivamente offerti da uno o più fornitori (c.d. prodotti abilitati);
2. prodotti presenti nel Bando di abilitazione, ma al momento non offerti da alcun fornitore (c.d. prodotti abilitabili);

(...) è ammissibile parlare di mancata reperibilità sul M.E.P.A. di un determinato bene/servizio necessario per l'Ente, con conseguente possibilità di ricorrere al "mercato tradizionale", solo quando effettivamente il bene/servizio non sia né abilitato né abilitabile";

vista la Circolare n. 7457, del 03/05/2013, del Ragioniere Generale avente ad oggetto "Indicazioni operative nella lavorazione delle Determinazioni Dirigenziali in materia di acquisti Consip e di accesso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)";

verificato che, tra i servizi della Pubblica amministrazione, in riferimento al servizio da acquisire, alla data del 30 maggio 2019:

- non risultano presenti idonee Convenzioni Consip,
- non sono presenti opzioni di acquisto mediante il Me.Pa.,
- non vi è previsione in alcuno dei Bandi di abilitazione presenti sul Me.Pa e, quindi, trattasi di prodotto né abilitato né abilitabile,
- non esiste un Accordo quadro Consip;

verificato anche alla data del 23 luglio 2019 che il servizio oggetto della presente determinazione non può essere acquisito attraverso mercato elettronico perché non presente nei capitolati d'onori relativi ai bandi di abilitazione presenti sul M.E.P.A. (tra questi, in particolare si vedano: l'allegato 5 al Capitolati d'onori "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di organizzazione eventi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione; l'allegato 15 al Capitolati d'onori "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di supporto specialistico" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione; l'allegato 16 al Capitolati d'onori "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di formazione" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione; l'allegato 30 al Capitolati d'onori "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi commerciali vari" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione);

verificato quindi che l'acquisizione oggetto della presente Determinazione viene effettuata con procedura autonoma, poiché non risultano presenti Idonee "convenzioni" Consip e non sono presenti opzioni di acquisto mediante M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione);

visto l'art.36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs 50/2016 e ss mm. ii.;

considerato che l'art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016 e ss mm. ii, stabilisce che "(... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

considerato che l'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, stabilisce che "nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (...) di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli (...) 36, comma 7 (...) rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273";

considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, ha aggiornato le Linee Guida ANAC n.4 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2018) e redatto la connessa Relazione AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) in attuazione della previgente disposizione di cui all'art. 36, comma 7, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

considerato che in tali atti l'ANAC ha chiarito che:

- il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;
- il principio di rotazione ha ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi dell'affidamento precedente;
- l'applicazione della rotazione deve scattare non solo in presenza di commesse perfettamente identiche, ma anche per appalti afferenti a settori merceologicamente "analoghi" (cfr. parere Consiglio di stato n.361/2018) in relazione all'oggetto (forniture, servizi e lavori);
- il principio di rotazione comporta la non "riutilizzabilità" del contraente uscente, salvo casi eccezionali;
- il principio di rotazione comporta la non "riutilizzabilità" dell'operatore economico invitato e non affidatario, salvo deroga motivata;
- la non "riutilizzabilità" si applica anche ad operatori economici selezionati in precedenza con procedura aperta;
- il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui l'operatore abbia già "saltato" un invito/affidamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4125/2017);

considerato che il Servizio 1 del Dipartimento V ha chiesto a n. 5 società del settore (con lettere protocollo nn.: CMRC-2019-0085816 del 31/05/2019; CMRC-2019-0085845 del 31/05/2019; CMRC-2019-0085861 del 31/05/2019; CMRC-2019-0088584 del 06/06/2019; CMRC-2019-0088605 del 06/06/2019 - agli atti del Servizio) di formulare un preventivo per la realizzazione di un servizio di accompagnamento alle imprese per la ricerca di finanziamenti presso investitori privati così strutturato:

- quattro incontri con le imprese, in una sede da definire in Roma, per l'approfondimento, teorico e pratico delle modalità di approccio delle MPMI al settore dei finanziamenti privati (es. elevator

pitch);

- un incontro con investitori ed advisors per la presentazione dei progetti imprenditoriali;
- Il preventivo dovrà essere modulato in base al numero di imprese partecipanti:
 - 1) minimo 10 imprese partecipanti;
 - 2) da 11 a 15 imprese partecipanti;
 - 3) da 16 a 20 imprese partecipanti;

considerato che il Servizio, al fine di ottemperare al richiamato principio di rotazione, ha richiesto i preventivi a società cui in passato non era stato affidato il suddetto servizio di accompagnamento alle imprese;

considerato che ha inviato il preventivo soltanto uno degli operatori economici consultati;

vista la nota della società META GROUP SRL del 12/06/2019, acquisita al protocollo metropolitano con prot. n. CMRC-2019-0093160 del 14/06/2019 (agli atti del Servizio) con cui la società ha formulato un preventivo per lo svolgimento del servizio richiesto così strutturato:

1. fino a 10 beneficiari - euro 24.750,00 + IVA;
2. tra 10 e 15 beneficiari - euro 32.825,00 + IVA;
3. tra 15 e 20 beneficiari - euro 40.400,00 + IVA;

ritenuto di prevedere il servizio in oggetto per n. 10 beneficiari;

considerato che la somma complessiva da impegnare è pari ad euro 30.195, 00 (euro 24.750,00 imponibile + euro 5.445,00 IVA 22%);

ritenuto congruo il preventivo, in riferimento anche ai costi sostenuti nel passato per iniziative analoghe, agli atti del servizio;

ritenuto, pertanto, di affidare alla società META GROUP SRL, P. IVA 00646820555, con sede legale in Viale Umberto Tupini n.116, 00144 - Roma, e sede secondaria in via F. Mancini n. 23, 05100 - Terni (TR), il servizio in oggetto modulato per n. 10 beneficiari al prezzo complessivo di euro 30.195, 00 (euro 24.750,00 imponibile + euro 5.445,00 IVA 22%);

considerato che nelle Linee Guida ANAC n. 4, al punto 4.2.4, si stabilisce che "per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'indoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52 legge n.190/2012)";

considerato che il contratto verrà effettuato nelle modalità stabilite dall'art. 32, commi 10 e 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e nel rispetto delle indicazioni previste nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, in particolare nei capitoli 4.2.1, 4.2.4, 4.4.1 e 4.4.2;

considerato che si è proceduto alla verifica dell'assenza di relazioni di parentela o di affinità del Responsabile del procedimento con i destinatari della presente Determinazione;

considerato che il sottoscritto Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento V attesta l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

visto il decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018 avente ad oggetto "approvazione dello schema di Patto di integrità in materia di contratti pubblici";

considerato che la società META GROUP SRL ha inviato allo scrivente Servizio il "Patto di integrità" sottoscritto dal legale rappresentante (agli atti del Servizio);

considerato che il "Patto di integrità" costituirà parte integrante del contratto e sarà sottoscritto per quanto riguarda la Città metropolitana di Roma Capitale contestualmente al contratto;

considerato che il "Patto di integrità" contiene al suo interno anche la dichiarazione del rispetto della normativa cosiddetta anti pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

considerato che il contratto in oggetto riguarda servizi di natura intellettuale e che in ogni caso nell'esecuzione del contratto in oggetto non sono riscontrabili interferenze tra le attività svolte dalla società affidataria e quelle svolte da altri soggetti nei locali dell'Ente, in quanto i servizi richiesti verranno effettuati al di fuori dei locali della Città Metropolitana di Roma Capitale e, pertanto, non è necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ed i costi per la sicurezza sono nulli;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

considerato che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 o dalla conoscenza dell'atto;

Preso atto che la somma di euro 30.195,00 trova copertura :

Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103009- (ATPROD)	ATPROD - Servizi per le attivita' produttive
Articolo	2	ATPROD - Servizi per le attivita' produttive - Industria, PMI e artigianato
CDR	DIP0501	Servizio DIP0501 - Servizi alle imprese e sviluppo locale
CDC	DIP0501	Servizi alle imprese e sviluppo locale
Codice CCA	0000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

determina di affidare, ex art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016 e ss mm. ii, alla società META GROUP SRL, P. IVA 00646820555, con sede legale in Viale Umberto Tupini n.116, 00144 - Roma, e sede secondaria in via F. Mancini n. 23, 05100 - Terni (TR), il servizio di accompagnamento alle imprese per la ricerca di finanziamenti presso investitori privati per n. 10 beneficiari così strutturato:

- quattro incontri con le imprese, in una sede da definire in Roma, per l'approfondimento, teorico e pratico delle modalità di approccio delle MPMI al settore dei finanziamenti privati (es. elevator pitch);
- un incontro con investitori ed advisors per la presentazione dei progetti imprenditoriali;

al costo complessivo di euro 30.195,00 (imponibile euro 24.750,00 + IVA 22% euro 5.445,00);

di stabilire che il contratto conterrà:

- espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti dell'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- la clausola di recesso unilaterale di cui la Città metropolitana di Roma Capitale potrà avvalersi nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta alla modifica del contratto;

di stabilire che contestualmente al contratto verrà sottoscritto da parte della Città metropolitana di Roma Capitale il "Patto di integrità" di cui al Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018, già sottoscritto dalla META GROUP SRL;

Di imputare la somma di euro 30.195,00 come segue:

euro 30.195,00 in favore di META GROUP S.R.L. C.F. 00646820555 - VIA UMBERTO TUPINI 116 ,ROMA Cap. 00144

CIG: 79602741EA

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
14	1	1	3	103009	2	DIP0501	DIP0501	0000	19136	2019	Imp. 102766/0

di stabilire che la somma di euro 30.195,00 (imponibile euro 24.750,00 + IVA 22% euro 5.445,00) sarà liquidata alla società META GROUP SRL, P. IVA 00646820555, con sede legale in Viale Umberto Tupini n.116, 00144 - Roma, e sede secondaria in via F. Mancini n. 23, 05100 - Terni (TR), a servizio realizzato e dietro presentazione di regolare fattura;

di stabilire che sarà applicata la "scissione dei pagamenti" come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015).

Contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 o dalla conoscenza dell'atto;

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAPONE Rosanna